Scheda sintetica

Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari

La nomina della commissione in oggetto, composta da due consiglieri e presieduta dal Sindaco o suo delegato, è demandata al consiglio comunale, che deve provvedere successivamente alla elezione del sindaco.

[L'art. 13 della L. 287/1951](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287art13!vig) stabilisce i criteri di nomina delle commissioni incaricate di formare gli elenchi comunali dei giudici popolari.

In particolare dalla formulazione del primo comma si desume la competenza consiliare alla nomina delle commissioni de quo, infatti secondo tale disposizione le stesse sono composte da sindaco e da due consiglieri comunali. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta dal commissario governativo o da un suo delegato e di due cittadini nominati dal presidente del Tribunale.

Compito della commissione è la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini, residenti nel comune, in possesso dei prescritti requisiti per l’esercizio della funzione di giudici popolari presso le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello. La formazione degli elenchi è prevista nei soli anni dispari.